



Personale docente del Centro di istruzione e formazione della Fondazione Edmund Mach

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di

informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/08/2009	22/12/2009	-	-	-	-	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR
23/12/2009	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/08/2009	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/08/2009 può aderire tutto il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla Legge 2 agosto 2005, n. 14.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL/....

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alal

forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14

Indice:
23/12/2009 CCAL previdenza complementare

23/12/2009

Il giorno 23/12/2009, in San Michele all'Adige (TN)

tra

la **Fondazione Edmund Mach**, in persona del suo Direttore generale dott. Alessandro Dini

e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

CGIL rappresentata da Claudia Loro _____

FLC- CGIL rappresentata da Gloria Bertoldi _____

CISL rappresentata da Tamara Lambiase _____

CISL – Scuola rappresentata da Tamara Lambiase _____

UIL rappresentata da Silvia Bertola _____

UIL – FPL rappresentata da Silvia Bertola _____

e

RSA CGIL rappresentate da Andrea Segnana _____

RSA UIL rappresentata da Flora Leonardelli _____

visto il Protocollo d'intesa stipulato il 21 marzo 2006,

visto il «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14», sottoscritto in data 8 giugno 2009,

dato atto che nello stesso non viene disciplinata la adesione ai fondi pensione,

visto il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,

si stipula il seguente

CONTRATTO AZIENDALE PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005

Art. 1

ADESIONE AI FONDI PENSIONE

1. Il personale docente dipendente della Fondazione nei cui confronti trova applicazione il contratto collettivo

citato in premessa può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto – Adige (Laborfonds).

2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo negoziale nonché dalla vigente disciplina statale e regionale.

Art. 2

CONTRIBUZIONE

1. Nel caso di adesione sono versate a Laborfonds le seguenti contribuzioni:

a) 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, con ritenuta a carico del lavoratore;

b) 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, con onere a carico del datore di lavoro;

c) A scelta del dipendente ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale previsto dalla vigente normativa (€ 5.164,57).

2. Per il personale aderente l'Ente di appartenenza versa al Fondo in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, anche quote del TFR maturando, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

3. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'Accordo istitutivo.

4. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.
